



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 113 del 15 maggio 2024

*Vicesegreteria generale Area Istituzionale
Servizio Lavori d'Aula*

XVIII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 176 - Attuazione dell'art 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'art. 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana prevede che '1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. 2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima';

questa disposizione non ha avuto concreta attuazione a far data dall'approvazione della riforma tributaria del 1971;

in anni più recenti la Regione siciliana e lo Stato hanno raggiunto un accordo che si è concretizzato nell'approvazione, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241. Detta disposizione di attuazione dispone che le spettanze fiscali relative al reddito prodotto dagli stabilimenti e impianti siti nella Regione, fino ad oggi percepite dallo Stato, siano ritrasferite alla Regione. Prevede, altresì che 'Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato';

tuttavia, la stessa emanazione delle predette Norme di attuazione dello Statuto non ha portato, a tutt'oggi, alla risoluzione delle questioni connesse all'integrale applicazione dell'articolo 37 dello Statuto;

CONSIDERATO che:

erano essenzialmente due le questioni applicative che andavano definite per dare applicazione alla nuova disciplina attuativa dell'articolo 37 dello Statuto: il criterio da utilizzare per il calcolo dell'IRES da attribuire alla Regione sulla base delle quote di reddito afferenti agli impianti localizzati nel territorio; e le funzioni da trasferire alla Regione in relazione all'interpretazione del principio di simmetria

./..

contemplato dal d.lgs. n. 241 del 2005;

in particolare, ha presentato particolari problemi la questione relativa all'interpretazione delle disposizioni di attuazione predette relative all'individuazione delle funzioni da trasferire alla Regione simmetricamente rispetto alle nuove risorse;

sul punto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 145 del 2008, è intervenuta fornendo un'interpretazione del criterio della simmetria contemplato dal D.lgs. n. 241 del 2005 citato, che 'riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione, delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di 'quote di competenza fiscale dello Stato' e non, [...], l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle di riscossione';

secondo la Corte, quindi, l'articolo 1 del d.lgs. n. 241 del 2005, nel dare attuazione all'articolo 37 dello Statuto, si limita a disporre che, con riferimento all'imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, 'sono trasferite alla Regione' - 'simmetricamente' al trasferimento del gettito di tale imposta - anche le 'competenze previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato' e, cioè, esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta (punto 4.2. del cons. dir);

però, neppure la pronuncia in parola è servita a risolvere, con i competenti Ministeri, il problema della concreta portata da attribuire al criterio della simmetria richiamato dalle predette Norme di attuazione. Tanto che, sul punto, è intervenuta la Camera dei Deputati nella seduta n. 134 del 17 febbraio 2009 approvando molteplici mozioni volte ad impegnare il Governo nazionale a dare applicazione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2008, alle predette norme del 2005, di attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale;

successivamente, sul tema dell'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale è finalmente intervenuto l'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e ss.mm.ii., il quale ha attribuito alla Regione siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota

./..

riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati al suo interno, assegnando alla Regione, per il 2013, euro 49 milioni mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate. Mentre, a decorrere dal 2014, si è previsto che il relativo gettito fosse assicurato secondo le modalità applicative da stabilirsi con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con l'Assessorato dell'economia della Regione siciliana; decreto che è poi stato adottato il 19 dicembre 2013;

a decorrere dal 2014, il calcolo del gettito, che doveva essere assicurato secondo le modalità applicative previste dal predetto decreto dirigenziale del 2013 si è rivelato particolarmente complesso per le difficoltà rappresentate dai competenti uffici ministeriali. Di conseguenza, per gli anni 2014 e 2015, lo Stato è nuovamente intervenuto prevedendo, in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015 e successive modificazione, all'articolo 8, comma 13-undecies, che restasse fermo l'accertamento da parte del MEF delle somme da destinare alla Regione siciliana in forza dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2013 'anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato', che sono poi state quantificate in euro 47.398.492 per il 2014 ed euro 48.762.859 per il 2015;

la disciplina di cui al predetto articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2013 e il successivo decreto dirigenziale adottato il 19 dicembre 2013 si ponevano alla stregua di un regime transitorio di regolazione della materia, posto che l'art. 4 del predetto decreto dirigenziale, riprendendo il comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge citato, prevedeva che dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto dirigenziale fosse subordinata al completamento delle procedure relative alla definizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione e al simmetrico trasferimento alla Regione di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio della Regione medesima;

'lo schema di nuove Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria' approvato con la delibera di Giunta di Governo n. 197 del 15 maggio 2018, oggetto dei lavori del 'Tavolo Ministeriale' istituito nel 2018, rimasto privo di seguito, contemplava all'art. 4, lettera g), tra le entrate spettanti alla Regione siciliana 'la quota dell'IRES relativa al reddito prodotto nell'ambito del

./..

territorio regionale dalle persone giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale' ma che in esso hanno stabilimenti, impianti e attività imprenditoriali o che spostano la sede legale nel territorio regionale, in attuazione della previsione statutaria di cui all'articolo 37;

RITENUTO che pur nelle more della complessiva definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana visto il notevole lasso di tempo intercorso, si debba comunque procedere all'immediata attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale secondo l'interpretazione data dalla Corte costituzionale, nel 2008, al D.lgs. n. 241 del 2005,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a farsi promotore presso il Governo nazionale perché questi dia immediata attuazione all'articolo 37 dello Statuto speciale e al decreto legislativo n. 241 del 2005, secondo l'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 145 del 2008 (al punto 4.2. del cons. dir.), dovendosi quindi intendere, con riferimento alle competenze sino ad ora esercitate dallo Stato da trasferire alla Regione simmetricamente al gettito dell'imposta, esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta.

(29 aprile 2024)

FIGUCCIA - LACCOTO - SAMMARTINO - MANCUSO -
LOMBARDO G. - GIAMBONA - SAFINA -
VARRICA - PELLEGRINO - AUTERI - MICCICHE'-
PACE - CASTIGLIONE - LOMBARDO G.G. -
CARTA